



del due Luglio 2019

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE VALPANTENA ONLUS PER MODIFICARE LO STATUTO



Nella data dell'11 Giugno 2019, alle ore 17.30, presso il Centro Anziani di Quinto Valpantena, in Via Valpantena n. 85/C, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello Statuto sociale redatto ai sensi della legge di riforma sul Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);

Il Presidente Mario Giancrisofaro dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Vittorino Formenti. Il Presidente riscontra la presenza di 19 Soci + 10 deleghe (7 assenti) su un totale di 36 iscritti. I nomi dei Soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti dell'Associazione nella sua sede legale. A questo punto, constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, con almeno i 3/4 degli associati, procede con la lettura dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra i vari punti da esaminare e dà dettagliata spiegazione dei lavori che hanno portato alla stesura dello Statuto, seguendo i suggerimenti del CSV Verona e del format proposto dalla Regione Veneto. Spiega inoltre le motivazioni che hanno reso necessario un intervento correttivo che si è concretizzato nella stesura del nuovo Statuto, con particolare riguardo all'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", attenendosi scrupolosamente alle direttive della suddetta legge.

Il Presidente apre la discussione, specificando che tutti i presenti, legittimati all'esercizio del diritto di voto, potranno intervenire con osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione. Dopo ampio dibattito e vari chiarimenti, il Presidente fa anche notare il cambio di denominazione dell'Associazione Valpantena, non più Onlus, ma secondo quanto riportato nell'articolo 31.2 del nuovo Statuto, "Associazione Valpantena OdV" (Organo di Volontariato). Si passa infine alla votazione, per alzata di mano, del testo sul nuovo Statuto. Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 28 Soci, con un astenuto e nessun voto contrario.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente, all'atto della consegna all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, in caso di richiesta di piccole varianti da apportare, senza cambiamenti sostanziali dello statuto, chiede ed ottiene formale mandato dall'assemblea, affinché possano essere attuate e quindi approvate dal consiglio direttivo: favorevoli 28, astenuti 1 e nessun voto contrario.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19,15 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Vittorino Formenti

[Signature of Vittorino Formenti]

Il Presidente
Mario Giancrisofaro

[Signature of Mario Giancrisofaro]

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Enzo Zonzini

2466

ente ufficio

REG. S.A. T.S. TOTALI

REG. S.A. T.S. TOTALI

STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE VALPANTENA OdV"
(Edizione 2019)

ART. 1

(Denominazione e sede)

- 1.1 È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: «ASSOCIAZIONE VALPANTENA OdV».
- 1.2 Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- 1.3 L'organizzazione ha sede in Via P.P.Corneliano n. 3, nel Comune di Verona.
- 1.4 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

- 2.1 L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE VALPANTENA OdV" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

- 3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

- 4.1 Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

- 5.1 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'obiettivo di assistere e supportare l'anziano e le persone disagiate in genere, attraverso servizi mirati al miglioramento della qualità della vita e interventi di aiuto per contrastare il disagio e l'emarginazione sociale.
- 5.2 Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi soprattutto dell'impegno di volontariato dei propri associati, sono scelte tra le attività individuate nell'art. 5 – comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 5.3 A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:
- apertura e supporto alle persone anziane e disagiate e loro integrazione nei centri, in risposta alle situazioni di bisogno ed emarginazione;
 - solida collaborazione con enti locali per una consapevole conoscenza dell'ambiente in cui si vive e delle sue caratteristiche e un utilizzo sempre più razionale di quanto disponibile nei vari centri di tipo pratico, tecnico e informatico;
 - partecipazione alla vita del quartiere, organizzazione di corsi aggregativi di varia natura, di lavori manuali, di attività tradizionali volte al recupero di patrimoni popolari del passato, favorendo la socializzazione e l'integrazione intergenerazionale;
 - gite comunitarie e preparazione a mostre e visite culturali, anche attraverso incontri, conferenze, tavole rotonde;
 - collaborazione con altri enti del territorio per la distribuzione gratuita di beni ai bisognosi e un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà;
- 5.4 Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 5.5 L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

- 5.6 L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
- 5.7 L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

- 6.1 Sono associate dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 6.2 L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda del richiedente e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 6.3 Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 6.4 L'ammissione a socio, comunque, non deve essere subordinata a criteri discriminatori ed essere invece coerente con le attività e le finalità che si intendono perseguire.
- 6.5 La nomina è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recessione.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

- 7.1 Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota, se prevista;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
- 7.2 Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- 7.3 La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.



ART. 8

(Volontariato ed attività di volontariato)

- 8.1 L'associato svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- 8.2 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
- 8.3 All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.
- 8.4 Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

- 9.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 9.2 L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
- 9.3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

- 10.1 Sono organi dell'associazione:
- Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente.
- 10.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite e ricoperte da soci.

ART. 11

(L'assemblea)

- 11.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.
- 11.2 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, o in sua assenza, dal vicepresidente.
- 11.3 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.



- 11.4 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 11.5 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12

(Compiti dell'assemblea)

- 12.1 L'assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

- 13.1 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi, su convocazione del presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 13.2 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nelle bacheche dei centri.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

- 14.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 14.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 14.3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).



ART. 15

(Assemblea straordinaria)

- 15.1 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

ART. 16

(Consiglio direttivo)

- 16.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È composto da sette membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per tre mandati.
- 16.2 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 16.3 Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.
- 16.4 Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l'organizzazione;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- 16.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

- 17.1 Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



- 17.2 Il presidente è eletto dall'assemblea, assieme agli altri componenti del consiglio direttivo, a maggioranza dei presenti.
- 17.3 Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 17.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.
- 17.5 Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
- 17.6 Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Risorse economiche)

- 18.1 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19

(I beni)

- 19.1 I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 19.2 I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
- 19.3 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

- 20.1 L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

- 21.1 Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
- 21.2 Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22

(Bilancio sociale)

- 22.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23

(Convenzioni)

- 23.1 Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
- 23.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24

(Personale retribuito)

- 24.1 L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

- 25.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Responsabilità della organizzazione)

- 26.1 L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27

(Assicurazione dell'organizzazione)

- 27.1 L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

- 28.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Libri sociali)

- 29.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, e degli altri organi sociali;
 - il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- 29.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 30

(Disposizioni finali)

- 30.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31
(Norme transitorie)

- 31.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
- 31.2 A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
- 31.3 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

CACCIATORI Franca

Cacciatori Franca

DE GASPERI Bruna

De Gasperi Bruna

FORMENTI Vittorino

Formenti Vittorino

MARTINI Giuseppina

Martini Giuseppina

IL PRESIDENTE
(GIANCRISTOFARO Mario)

Giancristofaro Mario

